



Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI CIVILI

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato
CGA mod. GL02/05

Contraente :

Polizza n°:

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, pannelli solari termici e fotovoltaici, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili enti, ma esclusi: parchi, alberi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, antenne radiotelevisive solo se centralizzate, tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili. Sono inoltre compresi affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico.

Fissi ed infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell'ammontare del danno che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	GENERALI ITALIA S.p.A..

SEZIONE A - INCENDIO

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 Assicurazione del fabbricato

La Società risponde, per la somma pattuita in polizza, dei danni diretti e materiali al fabbricato assicurato derivanti da:

se indicata in polizza la combinazione 01

- a) **incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio nonché quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- b) **esplosione e scoppio**, anche se verificatisi all'esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali;
- c) **fulmine**, esclusi i danni elettrici a macchine ed impianti;
- d) **implosione**, esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiali;
- e) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- f) **onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **urto di veicoli stradali**, non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via od in aree ad essa equiparabili, nonché su aree anche private, purché siano di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
- h) **rovina ascensori e montacarichi**, a seguito rottura di congegni;

se indicata in polizza la combinazione 02, l'assicurazione si estende anche ai danni diretti e materiali al fabbricato assicurato derivanti da:

- i) **eventi socio politici**, cioè da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Sono inoltre compresi gli altri danni diretti e materiali arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, nonché i danni avvenuti in occasione di furto o rapina, eccetto quelli causati dai ladri a fissi ed infissi (compresi alla lettera q).
La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. c) della presente Sezione.

Sono esclusi i danni:

- *di furto;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;*
- *diversi da incendio, esplosione e scoppio avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi;*

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 500,00;*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata;*

- l) **esplosione e scoppio di ordigni esplosivi**, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti alla precedente lettera i).

Sono esclusi i danni alle lastre di cristallo o vetro pertinenti ad ingressi, scale ed altri vani d'uso comune (compresi al cod. G439).

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 500,00;*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata;*

- m) **eventi atmosferici**, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Sono compresi i danni di bagnatura:

- *verificatisi all'interno del fabbricato (esclusi i danni al contenuto) purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti;*
- *verificatisi a seguito di occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve.*

Sono esclusi i danni:

- *subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;*
- *causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (compreso alla lettera o), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate;*
- *causati da insufficiente deflusso dell'acqua piovana a meno che i danni non derivino da occlusione delle relative tubazioni e condutture di raccolta e deflusso causata da grandine o neve;*
- *a lastre di cristallo o vetro pertinenti ad ingressi, scale ed altri vani d'uso comune (compresi al cod. G439).*

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 500,00;*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata;*
- *con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e euro 5.000,00 per ogni annualità assicurativa per i danni da occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve.*

Se in polizza viene indicato il codice **FR01**, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 5.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati ai pannelli solari ed inoltre dei danni causati dalla

grandine a serramenti, vetrate e lucernari. *Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 500,00.*

- n) **fenomeni elettrici**, cioè da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) che causino danni a macchine fisse ed impianti fissi posti al servizio del fabbricato.

Sono esclusi i danni alle resistenze elettriche ed alle fonti di luce e i danni dovuti ad usura o manomissione.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 250,00;*
- *sino alla concorrenza del 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato, con minimo di euro 5.000,00 e massimo di euro 20.000, 00;*

- o) **sovraccarico di neve sui tetti**, compresi i danni che si verificassero all'interno del fabbricato (esclusi i danni al contenuto) sia a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso sia di bagnatura purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.

Sono esclusi i danni:

- *da gelo, valanghe o slavine;*
- *verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;*
- *a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;*
- *previsti alla successiva estensione di garanzia codice SN01.*

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 500,00;*
- *sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata.*

La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Se viene richiamato in polizza il codice **SN01**, la Società a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino alla concorrenza del massimale di 5.000,00 euro per sinistro, dei danni materiali e diretti:

- *di rottura di serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato;*
- *di rottura e deformazione delle grondaie;*
- *di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato.*

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 500,00 euro.

Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggiali, balconi, terrazze.

- p) **fumo, gas, o vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatasi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito il fabbricato assicurato o enti posti nell'ambito di 20

metri da esso;

- q) **guasti causati dai ladri a fissi ed infissi e furto dei medesimi** relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, esclusi i danni alle lastre, *col massimo di euro 1.000,00 per sinistro e limite di euro 2.000,00 per annualità; se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.*

inoltre con la combinazione 02 sono comprese le seguenti garanzie:

- r) **danni ad apparecchi di terzi:**
la Società risarcisce i danni diretti e materiali causati ad impianti ed apparecchiature, al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas l'acqua o l'energia elettrica;
- s) **rimpiazzo combustibile:**
la Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato.

Art. 1.2

Spese in conseguenza di sinistro risarcibile

La Società pagherà, se conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini dell'art. 1.1, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione Comuni a più Sezioni:

- a) le spese necessarie per **demolire, sgomberare, trasportare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro. *Tali spese sono comprese sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro o, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 50.000,00;*
- b) i danni derivanti dalla **perdita di pigione o mancato godimento** del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. *Tale garanzia è operante fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto al valore assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati;*
- c) le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga in quanto tali caratteristiche non siano ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso. *Tali spese sono comprese fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al fabbricato, calcolato a termini di polizza. Resta peraltro inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare importo maggiore della relativa somma assicurata anche se l'importo dell'indennizzo comprensivo delle predette maggiori spese dovesse superare la precitata somma.*

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;*
- d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- e) causati con dolo dell'Assicurato. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è risarcibile la quota di danno relativa a quest'ultimo.*

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1

Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, nella partita "Fabbricati" si intendono comprese, pro quota, le parti comuni del fabbricato come definite dall'art. 1117 cod. civ.

Art. 3.2

Colpa grave

A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 3.3

Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l'Assicurato.

- ne faccia motivata richiesta entro 30 giorni dall'accadimento del sinistro;*
- non eserciti l'azione di risarcimento verso i responsabili medesimi.*

Art. 3.4

Anticipi indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

4. CLAUSOLE SPECIALI

OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE

CODICE G439

Lastre condominiali

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo o vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani d'uso comune del fabbricato assicurato distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali o per fatto di terzi, diversi da quanto previsto alla combinazione 01 dell'art. 1.1 della presente Sezione.

Sono inoltre compresi:

- i danni avvenuti in occasione di furto o del tentativo di commetterlo;
- i danni causati da eventi atmosferici - vento, cose da esso trascinate *esclusa comunque la grandine (assicurabile con il codice FR01) - con esclusione dei danni ai lucernari*;
- i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. c).

Fermo quanto previsto dall'art. 2.1, sono inoltre esclusi i danni:

- 1) *verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;*
- 2) *di scheggiatura o rigatura.*

La garanzia vale fino a concorrenza del 3 per mille del valore assicurato per il fabbricato ed è prestata per le lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Se l'assicurazione riguarda un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la garanzia riguarda soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Responsabilità Civile fabbricato

La Società si obbliga, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, *diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fogna*, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L'assicurazione comprende i danni imputabili alla proprietà delle aree di pertinenza del fabbricato, *tranne le strade private*, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, *tranne i danni da abbattimento o potatura*.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.*

In deroga al suddetto punto b) l'amministratore del condominio e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui alla lettera a) sono considerate terzi se il danno è causato senza dolo o colpa grave dell'amministratore stesso.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- b) *da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;*
- c) *da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o*

- loro familiari;*
- d) da furto;*
 - e) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
 - f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
 - g) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;*
 - h) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

3. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 3.1

Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, *escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.*

In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni risarcibili in base alle garanzie di cui alle Sezioni Incendio e Danni da acqua al fabbricato.

Art. 3.2

Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. f) la garanzia comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o del maggior immobile del quale lo stesso forma eventualmente parte.

La presente estensione di garanzia viene prestata:

- fino a concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;*
- con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni sinistro.*

Art. 3.3

R.C. personale amministratore

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dell'amministratore del fabbricato assicurato (sia egli un terzo o un condomino) per danni rientranti nell'oggetto dell'assicurazione di cui alla presente Sezione, o di cui alla Sezione Danni da acqua a terzi se operante, purché non causati da fatto doloso dello stesso.

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE

CODICE CS52

Se richiamato in polizza il codice CS52:

- conduzione parti comuni** Ad integrazione dell'art. 1.1 della presente Sezione la garanzia opera anche in conseguenza di un fatto accidentale, *diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fogna*, verificatosi in relazione alla conduzione delle parti comuni del fabbricato assicurato, come definite dall'art. 1117 cod. civ., nonché alla conduzione delle aree di pertinenza dello stesso, *tranne le strade private*, allo stesso adiacenti anche tenute a giardino inclusi i danni derivanti dalla caduta accidentale di alberi o loro parti, *tranne i danni da abbattimento o potatura*.
La presente garanzia si intende operante anche per l'eventuale quota a carico dei conduttori di locali del fabbricato.
- committenza lavori straordinaria manutenzione parti comuni fabbricato** Inoltre, a parziale deroga dell'art. 2.1, lett. a), la garanzia comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione che abbiano per oggetto le parti comuni del fabbricato come definite dall'art. 1117 cod. civ..
Per le danni a persone la presente estensione opera a condizione che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del codice penale.
L'estensione opera anche per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sempre che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (e si tratti di persone diverse dal l'Assicurato stesso).
L'estensione opera a condizione che le imprese esecutrici siano in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Per i danni a cose la presente estensione opera fino a concorrenza di un limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di lavori comportanti ristrutturazioni o interventi sulle strutture portanti del fabbricato la presente estensione non opera per danni a cose.
Restano esclusi i danni da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
- precisazioni** *Per i danni a cose le garanzie di cui alla presente estensione operano con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00 per sinistro.*
In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.1 per le garanzie di cui alla presente estensione sono esclusi i danni:
i) *alle cose sulle quali si eseguono i lavori;*
j) *verificatisi dopo l'ultimazione dell'attività/lavori;*
k) *derivanti dall'uso di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;*
l) *derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.*

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

SEZIONE C - DANNI DA ACQUA

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

SOTTOSEZIONE C1 - DANNI DA ACQUA AL FABBRICATO

Art. 1.1 - Rischio assicurato

La Società risponde, fino alla somma indicata in polizza per il fabbricato, dei danni diretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale lo stesso forma eventualmente parte.

La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza.

Si intendono operanti le esclusioni previste dall'art. 2.1. della Sezione Incendio.

SOTTOSEZIONE C2 - DANNI DA ACQUA A TERZI

Art. 1.2 - Rischio assicurato

La Società si obbliga, fino a concorrenza della somme indicate in polizza per la Sezione Responsabilità Civile e a termini degli artt. 1.1 e 3.1 di tale Sezione, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di spargimento d'acqua verificatosi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale lo stesso forma eventualmente parte.

La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza.

Se richiamato in polizza il codice CS52, la garanzia opera anche in conseguenza di spargimento d'acqua verificatosi a seguito di attività di pulizia delle parti comuni del fabbricato nonché delle aree comuni adiacenti di pertinenza dello stesso, compreso l'innaffiamento di quelle tenute a giardino, ed a seguito di conduzione dell'impianto centralizzato di distribuzione dell'acqua calda, *con applicazione dei limiti di indennizzo previsti da tale clausola.*

In ogni caso limitatamente ai danni alle cose che si trovano in locali interrati o seminterrati la garanzia opera fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Si intendono operanti le esclusioni e le delimitazioni previste nell'ultimo comma dell'art. 1.1, nell'art. 2.1, nell'art. 3.1 e nella clausola CS52 della Sezione Responsabilità Civile.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Esclusioni comuni alle sottosezioni C1 e C2 *Per entrambe le sottosezioni della presente Sezione sono esclusi i danni causati da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di:*

- *rottura causata da gelo;*
- *rigurgito o traboccamento di fognature;*
- *mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte.*

Sono inoltre escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare o eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI IN POLIZZA SE RICHIAMATO IL RELATIVO CODICE

CODICE G126

Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato, risarcibile in base alla sottosezione Danni d'acqua al fabbricato, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Dette spese saranno risarcite fino alla concorrenza massima per ciascun sinistro dell'importo di euro 2.500,00 e, per anno assicurativo, dell'importo pari al 3 per mille della somma assicurata per ciascun fabbricato con il massimo di euro 10.000,00.

La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia indicata in polizza.

La franchigia per questa estensione è cumulabile con quella pattuita per la garanzia di cui al precedente art 1.1.

CODICE SR99

Ulteriori spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta Ad integrazione di quanto previsto alla CONDIZIONE PARTICOLARE G126, la Società rimborsa le spese per riparare e sostituire delle tubazioni e relativi raccordi degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta anche in assenza di danni materiali al fabbricato assicurato. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, necessariamente sostenute, per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Sono escluse le spese derivanti da:

- *infiltrazione di acqua piovana;*
- *gelo;*

- *occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.*

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di euro 250,00 per ogni sinistro;*
- *sino alla concorrenza di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.*

CODICE R055

Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dal servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori) che ha dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle vigenti normative gli impianti al servizio del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia pari a quella indicata in polizza per l'estensione di garanzia G126 con il limite di indennizzo di euro 1.200,00 per ogni sinistro e di euro 3.500,00 per ogni annualità assicurativa.

Qualora il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, per qualsiasi motivo, accertata l'arvenuta richiesta di intervento da parte dell'Assicurato, non fosse intervenuto, è operante lo scoperto del 20% con il minimo pari alla franchigia della garanzia G126 indicata in polizza, da applicare sull'importo indennizzabile fermo il limite di indennizzo per sinistro ed annualità assicurativa di cui sopra.

CODICE G155

Occlusione di tubazioni e condutture

A parziale deroga dell'art. 2.1 della presente Sezione, la Società risponde dei danni causati da spargimenti d'acqua, compreso il rigurgito di fognatura, verificatisi a seguito di occlusione di tubazioni e condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, nonché della fognatura fino al punto di connessione alla rete fognaria pubblica.

Sono comunque esclusi dalla presente estensione i danni causati da occlusione:

- *delle tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;*
- *della rete fognaria pubblica.*

Ferma l'applicazione delle franchigie indicate in polizze per le garanzie di cui all'art. 1.1 e all'art 1.2, limitatamente alla garanzia di cui all'art. 1.1 il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e euro 5.000,00 per ogni annualità assicurativa.

Limitatamente alla garanzie di cui all'art. 1.2 per i danni alle cose che si trovano in locali interrati o seminterrati, fermo quanto previsto in tale articolo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo per sinistro pari alla franchigia indicata in polizza.

CODICE G156

Gelo

A parziale deroga dell'art. 2.1 della presente Sezione, la Società risponde dei danni causati da spargimenti d'acqua verificatisi a seguito di rotture causate da gelo.

Ferma l'applicazione delle franchigie indicate in polizze per le garanzie di cui all'art.

1.1 e all'art 1.2, limitatamente alla garanzia di cui all'art. 1.1 il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con il limite di indennizzo di euro 2.500,00 per ogni sinistro e euro 5.000,00 per ogni annualità assicurativa.

Limitatamente alla garanzie di cui all'art. 1.2 per i danni alle cose che si trovano in locali interrati o seminterrati vale quanto previsto in tale articolo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMUNI A PIÙ SEZIONI

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO E ALLA SOTTOSEZIONE DANNI ACQUA AL FABBRICATO

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;*
- d) *conservare le tracce ed i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;*
- e) *predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non distrutte, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) *direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure,*
- b) *fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed

anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 4

Mandato dei periti I periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1;
- c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5

Somme assicurate Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa comprende anche le relative quote di proprietà comune.

Art. 6

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che:

- 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- 2) il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Resta però convenuto che l'ammontare del danno non potrà mai superare il doppio del valore che i locali avevano al momento del sinistro. Inoltre il supplemento di indennizzo

determinato dalla differenza tra valore a nuovo e valore al momento del sinistro, verrà corrisposto solo una volta avvenuta la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo casi di comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per danni alle lastre di cristallo o vetro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate, deducendo il valore di eventuali residui.

Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Art. 7**Assicurazione parziale (regola proporzionale)**

Se dalle stime fatte in base ai criteri esposti al precedente art. 6 il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalle suddette stime.

Art. 8**Limite massimo d'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9**Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato nei termini di cui sopra sempre che dal procedimento stesso non risulti ricorrere alcuno dei casi previsti dall'art. 2.1 lett. e) della Sezione Incendio.

NORME RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E ALLA SOTTOSEZIONE DANNI D'ACQUA A TERZI**Art. 10****Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Art. 11**Assicurazione parziale (regola proporzionale)**

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

Art. 12**Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13**Limiti di indennizzo**

Con riferimento ai limiti indicati in polizza:

- il "Massimale per sinistro" è il limite massimo di indennizzo complessivo per ciascun sinistro;
- il "Massimale per persona" è, nell'ambito del "Massimale per ogni sinistro", il limite di indennizzo per i danni liquidati in relazione a ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali o sia deceduta;
- il "Massimale per danni a cose" è, nell'ambito del "Massimale per ogni sinistro", il limite di indennizzo per i danni a cose e animali relativi a tutte le persone danneggiate.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali. Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**Art. 14****Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;

- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

Art. 15

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 16

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazioni degli altri contratti stipulati

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 17

Dichiarazioni del Contraente - Comunicazioni dell'Assicurato alla Società

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 18

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza le Parti, fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 19

Difesa dall'inflazione – Indicizzazione e parziale deroga alla regola proporzionale

Somme assicurate, massimali e premio sono collegati all'indice generale nazionale ISTAT del costo di ricostruzione di un fabbricato residenziale.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Si conviene che, a parziale deroga degli artt. 7 e 11, la regola proporzionale ivi prevista non si applica qualora il “valore a nuovo” del fabbricato assicurato non superi del 10% il relativo valore indicato in polizza. Qualora detto limite risulti superato, la regola proporzionale vale per l'eccedenza.

È in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare in futuro all'adeguamento - che peraltro si applicherà almeno per 4 volte – inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento e riprenderanno vigore i sopracitati artt. 7 e 11.

Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante inserendo in polizza, tra i “codici di clausole speciali” il codice A343.

Art. 20

Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 21

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente modello o dalla polizza, di cui il presente modello forma parte integrante, valgono le norme di legge.